



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

Deliberazione n° 27
In data 28/04/2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza - seduta Pubblica

Oggetto: Tributi comunali - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe e rideterminazione delle scadenze anno 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 20.15, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	X	
2	Guazzini Alessio	X	
3	Neri Sandra	X	
4	Logli Emanuele	X	
5	Menicacci Marianna		X
6	Pippolini Agnese		X
7	Galardini Alessandro	X	
8	Scire' Federica	X	
9	Garbesi Gianni		X
10	Righi Salvador	X	
11	Mainardi Chiara	X	
12	Borchi Adriano	X	
13	Vannucci Franco	X	
14	Meoni Giulia	X	
15	Fedi Alberto	X	
16	Bandinelli Lorenzo	X	
17	Innocenti Barbara		X
		13	4

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri RIGHI SALVADOR, MAINARDI CHIARA, MEONI GIULIA, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente l'assessore esterno Tiziano Pierucci.
Alle ore 21,00 è entrato il consigliere Garbesi, presenti 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'articolo 14 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale: "sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:[...] f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- l'articolo 149 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'articolo 42, comma 2, del TUEL, il quale dispone: *"Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 che, in particolare, dispone: *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

CONSIDERATO, in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- con l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, è stato disposto che, *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*, termine precedentemente fissato al 31 marzo 2023 in forza del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;
- l'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che, integrando l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

CONSIDERATO, in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'articolo 1, commi da 641 a 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della L. 147/2013 i quali prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'articolo 1, comma 683, della citata L. 147/2013 che dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, ... le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal"*



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

- che nell'ambito di riferimento del Comune di Montale è istituita, ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 69/2011, l'Autorità ATO Toscana Centro, che opera in qualità di Ente territorialmente competente in materia di gestione dei rifiuti, a cui è attribuita, fra le altre, la competenza ad approvare i piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2022;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- ALIA Servizi Ambientali S.p.A. (ridenominazione di Quadrifoglio Spa in cui sono state incorporate nel 2017 le società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua le attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Montale, in ragione del servizio accessorio n. 18 (CARC) al Contratto generale di servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017;

- ALIA S.A. S.p.A. è subentrata, dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione, a CIS S.r.l., soggetto legittimato alla gestione del servizio CARC per conto del Comune di Montale per le precedenti forme di prelievo della tassa sui rifiuti (TIA-1, TARES/TARI);

PRESO ATTO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- del combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, contenenti, rispettivamente, la disciplina della determinazione delle tariffe TARI e del piano economico finanziario e il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- dell'articolo 1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono state attribuite alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- delle seguenti deliberazioni e determinazioni emanate da ARERA:

a) Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

b) Delibera n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, avente ad oggetto: "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

c) Delibera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

d) Determinazione n. 02/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio integrato dei Rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con cui sono stati forniti chiarimenti applicativi anche in merito alle poste che devono essere detratte dal totale dei costi del piano economico finanziario, fra cui:



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, dovendosi intendere per tali soltanto quelle relative alle omesse denunce di competenza dell'anno (n-2) rispetto all'anno (n) di approvazione delle tariffe;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO, in merito al Piano economico finanziario (PEF) del periodo 2022/2025, che:

- ATO Toscana Centro ha approvato, con deliberazione assembleare del 23 maggio 2022, il PEF 2022-2025 relativamente al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani di ambito;
- con propria deliberazione n. 48 del 31 maggio 2022, il Consiglio Comunale ha preso atto del citato PEF 2022/2025 di ATO, contenente, fra gli altri, anche il costo del servizio per l'annualità 2023, di cui al documento che si allega a fini meramente conoscitivi (allegato A);

PRESO ATTO che il PEF TARI 2022/2025 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, per cui il primo anno di aggiornamento sarà l'annualità 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla struttura tariffaria dei rifiuti:

- le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, o dall'Ente territorialmente competente EGATO laddove operativo, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio secondo il principio di cui all'art. 1, comma 654, L. 147/2013;
- il Piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze;
- per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza sul territorio comunale di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestiche e non domestiche; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158 del 1999;
- nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui al combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 del d.P.R. 158/1999 e del comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile per le utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

PRESO ATTO:

- della struttura binomia della tariffa sui rifiuti (quota fissa - TF -, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile - TV -, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) e della suddivisione in due macro-categorie tariffarie (utenze domestiche - UD - ed utenze non domestiche - UND -), per cui, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni previste dal regolamento comunale;

TENUTO CONTO che, ai fini del calcolo delle tariffe:

- ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF deve essere detratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248 del 2007, pari ad € 4.665,00 di cui € 2.254,00 da parte fissa della tariffa e € 2.411,00 da parte variabile;
- sono da considerare le eventuali attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, che per il Comune di Montale ammontano complessivamente ad € 13.189,00;

DATO ATTO pertanto che dall'ammontare del Piano Finanziario sono apportate le seguenti modifiche al fine di determinare la Tariffa TARI 2023:

ATO TOSCANA CENTRO - PEF 2022-2025 – ANNUALITA' 2023	2.330.307 (+)
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	4.665 (-)
Attività esterne al ciclo integrato RU	13.189 (+)
Tariffa Totale 2023	2.338.831 (=)

CONSIDERATO, conseguentemente, che il totale dei costi da coprire con la tariffa 2023 ammonta ad € 2.338.831,00, di cui per la parte fissa per € 537.718,00 (pari al 22,99% del totale, di cui € 13.189,00 relativi alle attività esterne al ciclo integrato RU) e per la parte variabile per € 1.801.113,00 (pari al 77,01% del totale);

DATO ATTO che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva per le utenze domestiche e non domestiche, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macrocategorie di utenze;

VISTI gli allegati B e D del vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI", in cui si determinano i coefficienti presuntivi di determinazione della parte fissa e variabile per la costruzione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente, i coefficienti Ka, Kb e Kc, Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR n. 158 del 1999);

VISTA l'attuale percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente del 57% e del 43%;

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2023, in assenza di un sistema puntuale di pesatura dei conferimenti dei rifiuti urbani e alla luce della applicazione del nuovo quadro normativo in materia ambientale caratterizzato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852) al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), una percentuale di ripartizione del carico tariffario per la copertura integrale dei costi per il 57% a carico delle Utenze Domestiche (UD) e per il 43% a carico delle Utenze Non Domestiche (UND);

PRESO ATTO:



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- dell'elaborazione del gettito potenziale massimo determinabile con le odierne tariffe TARI per l'anno 2023 effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali Spa;

- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le odierne tariffe alle superfici tassabili e agli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;

VISTO lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2023, distinte fra utenze domestiche e non domestiche, elaborato sulla base dei dati del PEF 2022-2025, annualità 2023, rispettivamente come da dettaglio di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che, in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che sulle tariffe così determinate sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

DATO ATTO che, in materia di agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il regolamento comunale (art. 27) rinvia ad un successivo atto di Giunta Comunale l'individuazione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;

PRESO ATTO che:

- l'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha introdotto la seguente disposizione a carico di ARERA: *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge";*

- il D.P.C.M. richiamato non è stato ad oggi adottato per cui ARERA non ha definito le modalità attuative dell'agevolazione tariffaria TARI;

RITENUTO, nell'attesa del provvedimento normativo di cui sopra, dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 27 del Regolamento IUC-TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- il comma 15, in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- il comma 15-ter in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [..]”*;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 24 bis del vigente *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”* di prevedere per l'anno 2023 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, applicata ai locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza non domestica;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 114 del 29/09/2020 l'Ente ha approvato i criteri per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali, e di servizi, secondo quanto disciplinato dall'art. 30 ter del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28/06/2019, n. 58;

PRESO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 99 e n. 100, entrambe assunte in data 29/12/2022, sono stati approvati, rispettivamente, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *“In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2023/2025, per l'annualità 2023, risulta già un gettito TARI pari al limite di entrate tariffario previsto dal PEF per l'annualità 2023 per euro 2.338.831,00 (al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 e delle riduzioni regolamentari);

DATO ATTO, pertanto, che non si rende necessario procedere ad alcuna variazione di bilancio per l'approvazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25/03/2022 con la quale sono state stabilite le scadenze di pagamento TARI per l'anno 2022;

VISTO che le rate erano state così individuate:

due rate di acconto scadenti il 31 maggio 2022 ed il 31 luglio 2022,

una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il 31 gennaio 2023;

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze delle rate relative alla TARI:

due rate di acconto scadenti il **31 maggio 2023** ed il **31 luglio 2023**,



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il **4 dicembre 2023**;

RITENUTO altresì di stabilire che le suddette rate vengano calcolate come segue:

- 1° rata di acconto scadente il 31 maggio 2023 pari al 50% del totale dovuto, calcolata sul periodo 01/01/2023-31/10/2023,
- 2° rata di acconto scadente il 31 luglio 2023 pari al 50% del totale dovuto, calcolata sul periodo 01/01/2023-31/10/2023,
- saldo scadente il 4 dicembre 2023 calcolato sul periodo 01/01/2023-31/12/2023 detraendo quanto già emesso in acconto;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e del vigente Piano anticorruzione dell'Ente, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del personale che ha partecipato alla fase istruttoria e decisionale del presente atto;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO che l'organo di revisione si è espresso con parere rilasciato ai sensi dell'art. 57 del vigente Regolamento di contabilità (allegato C);

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della prima commissione consiliare permanente in data 26/04/2023;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

Si svolgono i seguenti interventi (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Assessore Emanuele Logli per l'illustrazione del provvedimento, Alberto Fedi, Franco Vannucci, Sindaco, Lorenzo Bandinelli, Sindaco.
Assessore Emanuele Logli per replica.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: contrario

Chiara Mainardi per il gruppo Montale Futura: favorevole

Si procede con la votazione:

Presenti 14

Votanti 14

Con voti:

Favorevoli 10 (MONTALE FUTURA)

Contrari 4 (CENTRODESTRA PER MONTALE)

Astenuti 0

DELIBERA



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Montale per l'annualità 2023 da coprire con la tariffa, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è complessivamente pari ad € 2.338.831,00, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, annualità 2023, di cui al documento che si allega a fini meramente conoscitivi (allegato A), validato dall'Autorità di ambito con Deliberazione assembleare del 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Montale ha preso atto con propria deliberazione n. 48 del 31 maggio 2022;

3) di approvare la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023 nella misura del 57% a carico delle utenze domestiche e nella misura del 43% a carico delle utenze non domestiche;

4) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, così come indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di prevedere per l'anno 2023 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, applicata ai locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza non domestica;

6) di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno efficacia dal 1° gennaio 2023 e saranno utilizzate dal gestore del servizio Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il calcolo del conguaglio TARI in occasione del saldo annuale;

7) di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per € 2.338.831,00 trova giusta allocazione nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;

8) di dare mandato alla Giunta Comunale di prevedere, in sede di individuazione dei criteri di cui all'art. 27 del Regolamento TARI per le agevolazioni tariffarie TARI 2023 per le utenze domestiche, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'erogazione di un contributo ai nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio economico graduandolo in base agli indicatori ISEE;

10) di stabilire che le scadenze tari per l'anno 2023 sono così determinate:

- due rate di acconto scadenti il **31 maggio 2023** ed il **31 luglio 2023**,
- una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il **4 dicembre 2023**;

11) di stabilire che le suddette rate vengano calcolate come segue:

⇒ 1° rata di acconto scadente il 31 maggio 2023 pari al 50% del totale dovuto, calcolata sul periodo 01/01/2023-31/10/2023,



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

- ⇒ 2° rata di acconto scadente il 31 luglio 2023 pari al 50% del totale dovuto, calcolata sul periodo 01/01/2023-31/10/2023,
- ⇒ saldo scadente il 4 dicembre 2023 calcolato sul periodo 01/01/2023-31/12/2023 detraendo quanto già emesso in acconto;

12) di dare mandato all'ufficio competente di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicità ed efficacia nel rispetto dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore del servizio ALIA Servizi Ambientali S.p.a. per gli adempimenti conseguenti;

13) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

14) di dichiarare, infine, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 267 del 2000, per consentirne l'approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con distinta votazione unanime

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 27 del 28/04/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.